

399214
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. 5192 di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentosessantotto, addì ventotto

del mese di Agosto in Brindisi

Ayanti a me Avv. Vincenzo Palma - Direttore generale dello
Presidente del

I.A.C.P. di Brindisi autorizzato dal Consiglio di Amministrazione
con ordinanza n. 4/68 del 1/2/1968,

di detto Istituto, ~~con il Sig. Ubaldo Vallarino~~, alla stipula dei

contratti ai sensi degli artt. 151 - 153 del T.U. sull'Edilizia popolare

ed economica approvato con R. D. n. 4/1938, n. 1165, richiamati in

vigore dall'Art. 8 della Legge 27/1948, n. 108, sono personalmente

comparsi:

a) — Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino nella qualità di Presidente

dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi nel

cui nome ed interesse agisce

b) — Il Sig. Luigi Schirone domiciliato

e residente in Brindisi

i quali convennero e stipularono quanto appresso:

1°) — Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qua-

lità, dà e cede in locazione all'altro costituente Sig. Schirone

Luigi

l'appartamento n. 50

piano scala 0 facente parte del 11° lotto delle

Registrato a Brindisi li 28 AGO. 1968

1612 1968 1 Vol.

Esatto in
10.000.000

IL DIRETTORE
Avv. Ubaldo

fto Flig 10.14



Case Popolari nel Comune di **Brindisi**

Via **Italia 44** e composto di **due**

vani ed accessori, di proprietà **dell'Istituto.**

2°) — Il Sig. **Luigi Schirone** dichiara di

accettare, come accetta, la locazione sotto l'osservanza del libro 4°, titolo 3°, capo 6°, sezione 1ª e 2ª del vigente Codice Civile in quanto non sia diversamente stabilito nel presente contratto, nel regolamento per la disciplina dell'inquinato e nel disciplinare regolante il rapporto di utenza dell'acqua e della luce alle scale disposti dall'I.A.C.P. di Brindisi, che egli dichiara di conoscere, d'accettare e di osservare incondizionatamente.

3°) — La locazione avrà la durata dal **10/8/1968**

al **10/8/1969** e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, — fermi restando i patti e le condizioni —, a partire dal 10 agosto, salvo disdetta che potrà essere data da una delle parti contraenti, con preavviso di due mesi dalla scadenza, con cartolina raccomandata.

La locazione cesserà di diritto nel caso che l'assegnatario non occupi l'appartamento con continuità e per motivi non giustificati.

4°) — La pigione è stabilita in annue lire **settantacinquemiladuecentosedici** —

(L. 75.216-) da pagarsi a rate mensili anticipate di lire **seimila-
duecentosessantotto**)-

(L. 6.268 -) in valuta legale, entro e non oltre

il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di versamento sul c/c postale intestato all'Istituto.

Reddito catastale rivalutato in L. 53.760 -

14°) — Il locatario non potrà usare le terrazze che solo e unicamente per sciorinare, a seconda del turno che sarà stabilito, ogni altro uso intendendosi vietato. Egli, però, è responsabile dei danni di acqua, arrecati all'immobile ed agli altri locatari, provocati da ostruzioni all'imboccatura dei pluviali di scarico.

15°) — E' proibito al locatario di apporre targhe ed insegne in genere senza il preventivo benestare dell'I.A.C.P. Sono solamente consentite le targhe d'uso per gli indirizzi sui singoli portoncini di ingresso.

16°) — Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto; sicchè per patto espresso, la violazione di una soltanto di esse importa la immediata risoluzione ipso jure del contratto e dà diritto al locatore di richiedere il pagamento, oltre che delle mensilità di fitto eventualmente scadute e non pagate; anche di quelle dovute fino alla effettiva riconsegna dei locali; nonchè alla rivalsa dei danni maggiori ed al rimborso delle spese di ogni genere.

17°) — A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, il locatario, effettua, a solo titolo di deposito cauzionale, il versamento della somma di L. ~~15.038-~~ ~~quindicimila-~~ ~~trantotto~~)- (lire).

Detto deposito, infruttifero, rimarrà vincolato fino alla cessazione del rapporto locativo.

18°) — Il presente contratto, in carta libera, secondo la legge speciale, viene compilato in triplice copia ed è sottoscritto dalle

parti costituite.

Tutte le spese di bollo e di registro del presente contratto, sue rinnovazioni e conseguenti a quelle di quietanza, sono a carico del locatario con le agevolazioni di cui all'art. unico della Legge 24 novembre 1961, n. 1283 e successive modificazioni.

19°) — A tutti gli effetti del presente atto le parti convengono espressamente che il Foro competente sarà quello di Brindisi, e per la notifica degli atti al locatario le parti convengono che essa sia compiuta presso l'alloggio a lui locato, anche se non occupato.

20°) — E' a carico del locatario l'imposta generale sull'entrata, se dovuta, nella misura stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

21°) — Il locatario dichiara che la sua famiglia è composta da se medesimo e dalle seguenti persone, e si obbliga di denunziare all'Istituto ogni successiva modifica od aggiunta:

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite parti e da me Funzionario rogante.

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Schirone Luigi

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante

